

Protezione della marina mercantile italiana

I.

PROTEZIONE DELLA MARINA LIBERA.

La protezione della marina libera ha luogo in base alla legge del 14 maggio 1901 n. 176 e 22 giugno 1913 n. 784.

La prima concede il premio di navigazione, la seconda il compenso di navigazione.

Occorre notare che le navi le quali attualmente godono dal premio di navigazione sono ormai poche e fra qualche anno quando cioè i piroscafi ed i velieri che ne fruiscono avranno raggiunto il 15° e il 21° anno di età rispettivamente cesserà totalmente la concessione di tale beneficio.

a) PREMIO DI NAVIGAZIONE.

Requisiti cui devono corrispondere le navi per concorrere al premio di navigazione :

- 1° Essere di costruzione nazionale;
- 2° Se piroscafi, essere costruiti in ferro ed avere una stazza lorda non inferiore a 500 tonnellate, se velieri in ferro o in acciaio avere una stazza lorda non inferiore a 250 tonnellate, se in legno non inferiore a 100;
- 3° Essere iscritte nella I classe del Registro Nazionale Italiano;
- 4° Non avere oltrepassati i 15 anni di età se piroscafi, e 21 se velieri.